

# UNITA' SANITARIA LOCALE DI PESCARA

Azienda Pubblica



Sede Legale:  
Via Renato Paolini, 45  
65124 Pescara  
P.Iva: 01397530682

DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Prot. 00 142 98 I 12

Pescara, 20/09/2012.

Al Direttore Medico  
Presidio Ospedaliero Pescara

Al Direttore Medico  
Presidio Ospedaliero Popoli

Al Direttore Medico F.F.  
Presidio Ospedaliero Penne

Ai Direttori Medici/Dirigenti Responsabili  
DD.SS.BB

Ai Direttori di Servizi e Uffici aziendali

Ai Direttori Dipartimentali Titolari e F.F.

Ai Dirigenti di UOC – UOS – UOSD  
Titolari e F.F.

Ai Coordinatori Sanitari e Tecnici

Alle Posizioni Organizzative

p.c. A tutti i dipendenti attraverso pubblicazione  
permanente sul sito istituzionale  
[www.ausl.pe.it/documentiazionali](http://www.ausl.pe.it/documentiazionali)

**Oggetto: Disposizione aziendale in merito all'obbligatorietà della fruizione delle ferie per il personale dipendente.**

L'articolo 5, comma 8, del Decreto legge 6/7/2012, numero 95, convertito in Legge 07/08/2012 numero 135, entrato in vigore il 7 luglio 2012, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" detta una disciplina volta al contenimento della spesa pubblica abrogando l'istituto della liquidazione delle ferie non godute per il personale delle Pubbliche Amministrazioni.

La norma in menzione dispone che ferie, riposi e permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche, anche di qualifica dirigenziale, sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla

# UNITA' SANITARIA LOCALE DI PESCARA

Azienda Pubblica



Sede Legale:  
Via Renato Paolini, 45  
65124 Pescara  
P.Iva: 01397530682

corresponsione di trattamenti economici sostitutivi anche in caso di mobilità o di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del decreto. La violazione di quanto disposto, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile.

L'applicazione della novella normativa in parola non riguarda i rapporti di lavoro già cessati prima dell'entrata in vigore dell'articolo 5 in parola e dunque prima del 7/7/2012, giusta nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – DFP 0032937 P-4.17.1.7.5 del 6/8/2012.

Pertanto si ritiene doveroso disporre, a modifica delle precedenti note, circolari e/o disposizioni in genere adottate in materia da questa Azienda USL Pescara, che con decorrenza immediata non possono più essere monetizzate le ferie non godute dal personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, e che le stesse devono essere obbligatoriamente godute nei termini contrattualmente previsti. La fruizione deve avvenire inoltre, per eventuali residui, comunque entro la scadenza del contratto individuale di lavoro per i contratti a tempo determinato ed entro il termine di decorrenza della mobilità, dimissione, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.

Si tiene a ribadire che la norma costituzionale espressamente sancisce l'irrinunciabilità delle ferie, e quindi la non disponibilità delle stesse neppure da parte del titolare del diritto, perché le reputa indispensabili a reintegrare le energie psico-fisiche del lavoratore. Le ferie devono essere utilizzate a giornata intera e competono, per ciascun anno solare, come previsto dai contratti collettivi di lavoro applicabili.

Ai sensi della vigente normativa pattizia comparto sanità le ferie di competenza dell'anno corrente vanno fruite entro il 31 dicembre del medesimo anno.

Le quattro giornate di festività soppresse devono essere tutte attribuite nell'anno di competenza non sussistendo alcuna possibilità di procrastinabilità delle stesse.

Le ferie non godute nello stesso anno di maturazione sono procrastinabili nei sei mesi successivi rispetto all'anno di maturazione per soli motivi oggettivi adducibili al lavoratore (ad esempio infortuni e/o malattia di lunga durata, maternità) o ad effettive esigenze di servizio. Deve dunque sussistere una documentazione che provi l'impedimento oggettivo alla fruizione delle ferie ovvero il diniego, consistente nella domanda o comunicazione di ferie trasmessa dal personale di ambito comparto o dirigenziale e respinta/denegata con annotazione del dirigente responsabile della struttura di incardinazione circa le effettive e concrete esigenze di servizio che impongono il diniego. La suddetta documentazione deve riportare la data certa di formazione, quale potrebbe essere quella del protocollo di registrazione o altra modalità equivalente.

Il godimento delle dette ferie rinviate deve comunque avvenire entro il semestre successivo all'anno di maturazione delle stesse.

# UNITA' SANITARIA LOCALE DI PESCARA

Azienda Pubblica



Sede Legale:  
Via Renato Paolini, 45  
65124 Pescara  
P.Iva: 01397530682

In relazione alle ferie maturate e non godute per il personale prossimo al collocamento in quiescenza, si comunica che, alla data di comunicazione del preavviso ai fini del collocamento a riposo, ove fossero maturate giornate di ferie ancora non godute, questa Azienda impone, onde consentire il rispetto della normativa approvata con il predetto decreto legge 95/2012, il godimento delle ferie anche nel corso del periodo di preavviso, escludendo in radice, in tali fattispecie, la valutazione dell'effettiva sussistenza o non di esigenze aziendali da parte dei dirigenti responsabili di struttura. Posto che la normativa vigente si esprime nel senso che durante il periodo di preavviso non sia consentita la fruizione delle ferie, si comunica, ad ogni buon conto, che questa azienda dichiara, in questa sede, di rinunciare a tale previsione che è posta a tutela del datore di lavoro.

I destinatari della presente disposizione aziendale sono invitati a darne concreta ed immediata applicazione, disponendo precipuamente la fruizione d'ufficio delle ferie residue di tutto il personale, anche dirigenziale, incardinato presso la propria struttura, attraverso opportune rotazioni e dando priorità al personale prossimo alla cessazione del rapporto di lavoro, tenuto conto degli effettivi residui maturati e per ciascuno verificabili anche per tramite degli uffici deputati alla rilevazione delle presenze del personale dipendente.

A tal uopo si precisa, a fini applicativi, che i quindici giorni consecutivi di ferie spettanti al dipendente nel periodo giugno-settembre (computando a tal fine le sole giornate lavorative), ove richiesto dal dipendente medesimo, interessano solo le ferie di competenza dell'anno corrente e non anche eventuali ferie residue pregresse, ossia derivanti da precedenti annualità.

I Dirigenti Responsabili di struttura sono altresì invitati - oltre che a dare piena applicazione al contenuto della presente nei confronti dei propri collaboratori anche attraverso il ricorso alla programmazione delle ferie del personale dirigente incardinato nella propria struttura, d'intesa con il personale medesimo - al rispetto delle medesime disposizioni ai fini del pieno godimento delle ferie maturate a proprio nome, da gestire in autonomia nel rispetto dei principi generali di correttezza, buona fede e collaborazione, sia in relazione alle singole annualità e sia in prossimità della propria cessazione dal servizio.

Non può pertanto essere avanzata dal personale dipendente di qualsiasi profilo professionale nei confronti di questa azienda sanitaria alcuna pretesa risarcitoria per ferie maturate e non godute, alla cessazione del rapporto di lavoro. L'amministrazione non risponde di eventuali future pretese avanzate dai dipendenti, con ogni diritto di rivalsa di spese e costi relativi nei confronti dei responsabili di struttura e con salvezza di ogni responsabilità di tipo amministrativo e/o disciplinare, fatta comunque salva qualunque altra forma di responsabilità conseguente.

Si ribadisce altresì che la disposizione di legge in menzione di cui alla novella dettata dal decreto legge 95/2012, stabilisce l'obbligo, in capo al dipendente, di restituzione all'ente degli eventuali compensi indebitamente percepiti.

# UNITA' SANITARIA LOCALE DI PESCARA

Azienda Pubblica



Sede Legale:  
Via Renato Paolini, 45  
65124 Pescara  
P.Iva: 01397530682

Stante la rigida previsione normativa si richiede a tutti gli interessati alla gestione del personale di prestare la massima cura per l'applicazione delle regole suddette, anche attraverso il ricorso ai poteri datoriali ascrivibili in capo ai dirigenti di struttura, per i quali è d'obbligo il legittimo esercizio di tali poteri secondo parametri di correttezza e buona fede.

Si dispone la pubblicazione della presente disposizione aziendale, in modalità permanente, sul sito aziendale [www.ausl.pe.it](http://www.ausl.pe.it), sezione "Documenti Aziendali" ai fini della più ampia diffusione del suo contenuto.

Distinti Saluti.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
AFFARI DEL PERSONALE E LEGALI  
F.to Dott. Vero Michitelli

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
AZIENDA USL PESCARA  
F.to Avv. Domenico Carano**

MC